

Papa (45). Si risponde: Costante, e perpetua disciplina della Chiesa è, che i fedeli possono liberamente ricorrere ai loro rispettivamente immediati Pastori, i quali come avverte il Tomasino, da principio e per vari secoli non furono soggetti a veruna riserva Papale per assolvere da qualunque delitto (46) in tutte quelle cose, nelle quali possono essere assistiti, e diretti. Appunto per non alterare la disciplina non può la Potestà laica in alcun modo impedirlo, ma bensì in guisa operare, che una tale disciplina si mantenga e conservi, come abbiamo detto a principio, non eseguendo le impetrazioni di fuori, che provengano da sconsigliati ricorsi (47), tendenti finalmente, come dice S. Bernardo a sovvertire il buon ordine, ed ad avvilire l'autorità Vescovile (48). Non regge parimenti l'opposizione, che il Decreto fomenti animosità d'alcuni Vescovi contro il Papa, pretendendo questi a se competere quell'autorità, che non hanno, imperocchè ciò deriva piuttosto dalle varie decisioni della Rota ed opinioni tra loro contrarie de' Dottori, in tal proposito.

Riguardo a quella parte del Decreto, in cui dicesi, che non saranno eseguite le dispense per gli ordinandi, le quali come quelle di matrimonio indifferentemente si spediscono da Roma a tutti quelli che con i soliti metodi si presentano per farle spedire, la ragione, o il motivo giusto è manifesto dopo, che tanto eccede il numero de' Preti, massime in questi ultimi tempi, che ha bisognato, come già fece Carlo VI per li suoi Stati Austriaci, (49) con replicati decreti restringere la quantità nelle Venete Chiese. Come dunque in tali circostanze di tempo possono aver luogo dette dispense, che non debbano concedersi senza necessità, o utilità della Chiesa: mentre secondo il Tridentino appena si può verificare il caso, che abbiano ad esser fatti Preti la maggior parte di quelli, che presentemente si fanno a titolo di servizio di Chiesa, o di patrimonio, il Concilio espressamente disponendo, che ciò non basta, se inoltre non concorra, che alle Chiese sue siano utili o necessari (50) confermandolo il Concilio Romano di Benedetto XIII (51) ed il Regnante XIV nelle sue Notificazioni.

Querelandosi non è guari similmente un'altro Principe della facilità d'ordinare, allora la Corte di Roma prese per espediente la detta decisione

(45) Consultor FANZIO in *Sua Scrittura*.

(46) *De disciplina Ecclica*. Part. 4, lib. 1, cap. 71, n. 1.

(47) 1756. 10 marzo in Pregadi, *Formula Biglietto all'Amb. Capello*, paragr. 5.

(48) Ep. 178 ad Innoc. Papam pro Alberone Treverensi Episcopo. Quærimonia D.ni Trevensis non est ejus solius, sed communis multorum, eorumque præcipue, qui sinceriori affectu vos diligunt. Vox una omnium, qui fidei apud vos cura populis presunt, justitiam in eccl.a deperire, annullari Ecclesiae claves, episcopalem omnino vilesceere auctoritatem... causam referunt in vos, Curiamque Romanam. Recte gesta ab ipsis, ut ajunt, destruitis; juste destructa statutis.

(49) *Decreto Circolare a Vescovi del Littorale Austriaco*. FILZA. Vari casi.

(50) SESS. 21, cap. 2, *de Reform.* Patrimonium vero, vel pensionem obtinentes ordinari posthac non possint, nisi illi, quos episcopus judicaverit assumendos pro necessitate, vel commoditate Ecclesiarum suarum.

(51) Tit. 6, cap. 1.